

TI_GERICHTE 52.2004.271 vom 28. September 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-09-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2004.271_d20040928

FR: TI_GERICHTE 52.2004.271 du 28 septembre 2004

IT: TI_GERICHTE 52.2004.271 del 28 settembre 2004

Regeste

revoca di un permesso di dimora CE/AELS

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. L'insorgente chiede di replicare alle osservazioni presentate dal Consiglio di Stato e dal dipartimento. A questo proposito giova tuttavia ricordare che il diritto di replica è dato solo a titolo eccezionale (art. 49 cpv. 3 PAmM), nei casi in cui la risposta contiene elementi nuovi e rilevanti che possono influire sul giudizio dell'autorità di ricorso o, a fortiori, se l'autorità di prima istanza non ha motivato o non ha sufficientemente motivato la sua decisione ed ha specificato i motivi di quest'ultima soltanto con le proprie osservazioni (Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 5 ad art. 20 con riferimenti). Orbene, la domanda di replica dell'insorgente, peraltro non motivata, dev'essere respinta, in quanto con le risposte delle autorità inferiori non sono stati apportati nuovi elementi di rilievo ai fini del presente giudizio. 3. _____ RII si è sposata con un cittadino italiano. Per tale motivo, ella ha ottenuto un permesso di dimora in virtù delle disposizioni dell'ALC, che disciplinano il soggiorno dei membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente. Il 24 febbraio 2003, dopo otto mesi di matrimonio, il marito della ricorrente ha poi acquisito la cittadinanza elvetica. Ci si può invero chiedere se il menzionato Accordo trovi applicazione nei confronti di persone in possesso della doppia cittadinanza, segnatamente di cittadini svizzeri, residenti in Svizzera, che sono ugualmente cittadini comunitari. Il Tribunale federale ha lasciato indecisa la questione (STF 2A.425/2003 del 5 marzo 2003, consid. 3.4.), la quale non necessita di essere risolta neppure in questa sede dal momento che sia che si applichi l'ALC, sia che faccia stato la LDDS, il gravame va respinto per i motivi che seguono. 4. 4.1. Giusta il combinato l'art. 3 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 Allegato I ALC, il coniuge di un lavoratore comunitario ha il diritto di stabilirsi con lui nonché di accedere a un'attività economica, sempre che il lavoratore comunitario disponga per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale. 4.2. Il fatto di richiamarsi ad un matrimonio che sussiste solo formalmente comporta la decadenza del diritto conferito dall'art. 3 Allegato I ALC (DTF 130 II 113 segg. precitato). Per costante giurisprudenza vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). In questo senso, è necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i

coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.). 4.3. L'art. 23 OLCF dispone che i permessi di dimora CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio. In tal senso, è possibile disporre misure di allontanamento e di respingimento giusta gli art. 9-13 LDDS anche nei confronti dei cittadini della CE e dei suoi famigliari. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).

5. 5.1. In concreto, _____ è entrata in Svizzera il 7 gennaio 2002, dove si è poi sposata il 22 giugno 2002 con _____. La stessa ricorrente ammette di aver cessato di vivere insieme al marito a partire dal mese di novembre del 2003, quando si è trasferita dall'abitazione coniugale di _____ a _____. Il fatto che la disunione sarebbe imputabile al consorte che l'avrebbe maltrattata per motivi di gelosia (doc. B prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato) è ininfluenza ai fini del giudizio, i motivi che hanno condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a). Inoltre la separazione dopo diciotto mesi di matrimonio dura ormai da oltre dieci mesi e nessun elemento agli atti permette di ritenere che si tratti di una situazione provvisoria. Non è certo il fatto che non sarebbe pendente alcuna causa di divorzio in Pretura che permette di ritenere il contrario. Inoltre l'insorgente non può pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla volontà del marito di ricomporre definitivamente la comunione coniugale.

5.2. Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai dal novembre 2003, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il marito. Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno di _____ RI1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora.

6. Occorre verificare ora la proporzionalità del provvedimento impugnato. _____ RI1 risiede stabilmente da poco più di due anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato di breve durata. Inoltre ella ha tutti i suoi legami sociali, culturali e familiari, tra cui il figlio _____ (1993), in Lettonia, dove è nata e cresciuta, risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 26 anni e ha conseguito il certificato di segretaria (v. curriculum vitae 1° luglio 2002, agli atti). Per questi motivi, il suo rientro in patria non le pone alcun problema di riadattamento. Il semplice fatto che ella si senta ben integrata nel nostro cantone non permette quindi di pervenire a delle conclusioni a lei più favorevoli. Inoltre la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che ella sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa come impiegata in Svizzera che le permetterebbe pure di mantenere suo figlio nel paese d'origine, è soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente ambito determinante. La misura litigiosa non risulta pertanto lesiva del principio della proporzionalità.

7. Quanto appena esposto vale anche qualora si volesse esaminare la vertenza esclusivamente dal profilo della LDDS.

7.1. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente

quelle sulla limitazione del loro effettivo. 7.2. Ora, viste le relazioni esistenti tra i coniugi _____ esaminate in precedenza (consid. 5 e 6), la ricorrente si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente. Di conseguenza, la domanda di _____ RI1 di poter continuare a soggiornare in Svizzera risulta abusiva anche dal profilo dell'art. 7 LDDS. 8. La ricorrente non può nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più) stata vita familiare. Inoltre, ella non beneficia di un diritto autonomo di risiedere in Svizzera in qualità di lavoratrice ai sensi dell'ALC, in quanto il menzionato Accordo non è ancora stato esteso alla Repubblica di Lettonia. 9. In siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di revocare il permesso di dimora alla ricorrente. 10. Stando così le cose, il ricorso va respinto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 7, 9 LDDS; 10 ODDS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmM; 8 CEDU; l'ALC e l'Allegato I; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: terzi implicati Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.